



TRIBUNALE DI LIVORNO  
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 21-1// 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Gianmarco Marinai, Presidente

Dr.ssa Emilia Grassi, Giudice

Dr. Sergio Garofalo, Giudice relatore

Nel procedimento promosso da **MARIELLA MANCINI**, nata a Cecina il 10.5.1968,  
ivi res.te c.f. **MNCMLL68E50C415W**, per l'apertura della  
**liquidazione controllata ex art. 268 CCII**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 10.3.2023, la debitrice **MARIELLA MANCINI** ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando, tra l'altro, la seguente documentazione: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - stato di famiglia, - visure catastali, - relazione del gestore della crisi prof. Fabio Serini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Nel ricorso sono riportati l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, la dichiarazione di assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,

La sig.ra Mancini ha esposto di voler riconoscere ai creditori la somma mensile di euro 300,00 per sessanta mensilità la durata di anni tre, quale differenza "tra quanto necessario al sostentamento e la cifra minima nei limiti di 1/5 ovvero superiore del valore di

73  
sopravvivenza, per come delineato dal combinato disposto di cui all'articolo 283 CCII ed assegno di povertà Istat”.

La debitrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede

1. l'omologa del presente piano e l'apertura della liquidazione;
2. che sulla base della normativa venga concessa espressamente la esdebitazione personalmente al soggetto debitore;
3. che sia disposta la formulazione del piano analitico di liquidazione ut supra delineato;
4. che sia autorizzata la vendita dei cespiti ut supra descritta;
5. che, proponendo un pagamento dilazionato nell'arco temporale di mesi 60, l'attività liquidatoria sia immediatamente interrotta con conseguente estinzione della procedura concorsuale minore instaurata, allorquando sia raggiunta la soddisfazione integrale nei limiti della percentuale proposta, ovvero migliorativa, finanche pro quota, della pletora dei crediti, nonostante la mancata liquidazione dell'intero patrimonio, anche mediante apporto di nuova finanza esterna.
6. che, anche, allorquando tutto o parte della totalità dei compensi immobiliari non siano in possesso della conformità urbanistico/catastale, ravvisando la necessità, opportunità ed utilità di nominare un liquidatore onde ottemperare alle vendite coattive ex art. 105, 106, 107, 108 e 186 l.f., gli istanti propongono, in analogia, con quanto statuito dall'art. 182 l.f., quale soggetto liquidatore e delegato alla vendita dei cespiti immobiliari, il medesimo Gestore della Crisi Prof. Fabio Serini”.

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.

2. La ricorrente ha svolto

, cessata e cancellata oltre l'anno; non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di 118.568,10 euro (Crediti in prededuzione Euro 12.478,26, Crediti assistiti da privilegi Euro 44.932,84, Crediti chirografari Euro 61.157,00); svolge  
di circa Euro Possiede la quota del 50% di una abitazione acquistata per

successione ereditaria; il valore di detta quota è stato stimato euro . Non possiede beni mobili registrati.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del gestore della crisi, prof. Fabio Serini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi.

La quota di reddito da riservare al debitore per il proprio mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Non deve provvedersi sulla domanda di esdebitazione, valutabile solo decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata (art. 282 CCII), né sul programma di liquidazione e la vendita dei beni, cui provvederà il liquidatore ai sensi degli artt. 272 e 274 CCII.

Non può essere accolta la domanda formulata nelle conclusioni al punto 5 di *estinzione della procedura allorquando sia raggiunta la soddisfazione integrale nei limiti della percentuale proposta*, posto che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore (con le esclusioni di cui all'art. 268 c. 4 CCII) e non si fonda su una proposta di pagamento rivolta ai creditori. Essa, ove contenuta nel ricorso, può solo rappresentare una previsione del pagamento previsto, dipendendo quest'ultimo solo dalla liquidazione dei beni e dal successivo riparto. Merita di essere precisato che la liquidazione controllata non si fonda su una proposta ed un piano, né sull'omologazione da parte del Tribunale. Il piano liquidatorio illustrato nel ricorso è, quindi, irrilevante, spettando al liquidatore la redazione del programma in ordine ai tempi e modalità di liquidazione (art. 272 CCII), la formazione del passivo (art. 273), l'avvio delle eventuali azioni (art. 274), la predisposizione del progetto di riparto tra i creditori (art. 275).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **MARIELLA MANCINI**,  
nata a Cecina il 10.5.1968, ivi res.te c.f.  
**MNCMLL68E50C415W**.

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il prof. Fabio Serini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di **inammissibilità**, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del **patrimonio** di liquidazione;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 30.3.2023

Il Presidente

Dott. Gianmarco Marinai

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo